

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 21 APRILE 2022, N. 2644,

RESA DAL TAR DEL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. IV, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 2901/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it;tel. 0917794561; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it;tel. 0917794561; fax 091/7722955), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R, cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; irenecontorno@pecavvpa.it,tel. 0917794561, fax n. 091/7722955), difensori della Dott.ssa **Sorci Silvia**, nata il 24/08/1989 a Palermo (PA), C.F. SRCSLV89M64G273H, e residente a Bagheria (PA), in via Antonio Vivaldi, n. 7, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 14 marzo 2022, n. 2644, resa dal Tar Lazio - Roma, sez. Quarta, resa nel giudizio R.G. n. 2901/2022,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. Quarta;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **2901/2022**;
- il ricorso è stato presentato contro:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam; Commissione Esaminatrice del Concorso; Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A; Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- il ricorso è stato notificato ai potenziali controinteressati, la Sig.ra Mariagrazia Giglio, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, e Sarah Parachini, e la Sig.ra Nicoletta Lipari, non costituita;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito, per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, codice GIURI, del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», di cui va ordinato l'intervento;

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione del punteggio numerico complessivo, pari a **27,125**, nei confronti di parte ricorrente, in occasione della pubblicazione della graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», in quanto viziato dalla mancata valutazione del titolo della laurea magistrale a ciclo unico della ricorrente alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti, nonostante la medesima durata;
- conseguentemente parte ricorrente è risultata idonea non vincitrice in quanto il punteggio dalla stessa ottenuto è superiore alla soglia di idoneità ma non sufficiente per l'utile collocazione nel novero dei vincitori.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- l'avviso di assegnazione delle sedi, pubblicato il 9 febbraio u.s. sul sito *web* del Ministero della Giustizia, e del relativo elenco di convocazioni per il Distretto della Corte D'Appello di Palermo, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta inclusa;
- la graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, in quanto risultante idonea non vincitrice;
- la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale idonea non vincitrice alla posizione n. 515 (codice concorso GIURI) per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- il punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria dei candidati idonei e vincitori da parte ricorrente, per il codice di interesse, pari a **27,125**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in possesso della ricorrente alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti, nonostante la medesima durata;
- il punteggio numerico, pari a **5**, assegnato a parte ricorrente per i titoli in suo possesso, viziato dalla mancata attribuzione di due punti ulteriori poiché non assimilata a quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti;
- ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- per quanto di interesse, l'art. 6, comma 2, lett. i, del bando di concorso, nella misura in cui ha determinato un plusvalore per la laurea specialistica, naturale proseguimento della triennale, a dispetto delle lauree Magistrali a Ciclo Unico, con conseguente mancato riconoscimento di 2 punti ulteriori in favore della ricorrente che è in possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- il/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla diversa attribuzione del punteggio a seconda del conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico o di una specialistica (3+2);
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Il motivo su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato.

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6, COMMA 2, LETT. I DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2009 (G.U. 7 OTTOBRE 2009 N. 233) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Parte ricorrente ha rappresentato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, la mancata attribuzione del punteggio legittimamente spettante per il titolo di laurea in suo possesso.

Nello specifico, parte ricorrente, lamenta la mancata attribuzione di due punti ulteriori per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso.

In via del tutto arbitraria, in spregio al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, l'amministrazione ha ritenuto che il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza non fosse assimilabile a quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti.

Si è creato un netto corto-circuito nell'assegnazione dei punteggi per titoli di laurea tra i candidati idonei, in possesso della laurea specialistica, intesa come naturale proseguimento della triennale, e coloro i quali, come la ricorrente, sono in possesso della laurea magistrale a Ciclo Unico, seppur equivalenti per durata e valore.

Nella specie, il bando di concorso ha previsto, ai sensi dell'art. 6, il riconoscimento di ulteriori 2,00 punti per il possesso di: *«diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso»*.

La lesione si è manifestata, ancora una volta, all'esito della pubblicazione della graduatoria, perché la ricorrente non si è vista attribuire ulteriori 2 punti, in quanto il suo titolo di laurea è a ciclo unico, peraltro di nuovo ordinamento, a dispetto dei candidati laureatisi ad una triennale e, a seguire, alla specialistica.

L'Amministrazione ha concesso, invece, ai laureati con la formula 3+2, di indicare tra gli *“Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”* la laurea specialistica, ottenendo due punti.

È naturale che la laurea magistrale posseduta dalla ricorrente non possa ritenersi *“ulteriore titolo”*, perché ricomprende in sé l'intero percorso di studi, ma che debba essere equiparata alla formula 3+2.

A riprova di quanto finora affermato, deve essere citato il **Decreto Interministeriale approvato il 9 luglio 2009, sulla base dell'accordo tra l'allora MIUR e la stessa Pubblica Amministrazione, e resosi necessario per garantire le “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”**.

Sulla base del Decreto in questione, appunto, **è stata sancita l'equiparazione dei titoli accademici**.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire i due punti in più a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico risulta gravemente iniqua, dato che **attribuisce un immeritato vantaggio, non basato su alcun criterio meritocratico, fondato soltanto sulla diversa modalità di gestione del medesimo corso di laurea nell'arco di svariati anni e dell'avvicinarsi degli ordinamenti accademici.**

Ebbene, per quanto riguarda la mancata valutazione del titolo di laurea della ricorrente, quale proseguimento della triennale, per la quale il bando ha disposto l'assegnazione di ulteriori due punti, le dovrebbero opportunamente essere assegnati ulteriori due punti, con conseguente riconoscimento di 29,125 punti complessivi e collocazione in posizione n. 371 (attualmente occupata dal Sig. Lentini Giovanni con un punteggio pari a 29,075, del quale sono state acquisite le generalità, notificandogli il presente ricorso - 27,125 +2 = 29,125).

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea assegnato a parte ricorrente (+ 2 punti per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso), dichiarata in domanda nell'apposita sezione, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria dei candidati idonei e vincitori (29,125, anziché 27,125) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori e conseguentemente essere assegnata alla sede lavorativa spettante;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Di seguito si riporta il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

*Nell'interesse della Dott.ssa **Sorci Silvia**, nata il 24/08/1989 a Palermo (PA), C.F. SRCSLV89M64G273H, e residente a Bagheria (PA), in via Antonio Vivaldi, n. 7, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,*

CONTRO

*la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;*

*la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*

*il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

*della Dott.ssa **Giglio Mariagrazia** (C.F. GGLMGR86E71F061S), nata il 31/05/1986, collocata alla posizione n. 373 della graduatoria dei candidati vincitori del concorso, per il codice GIURI e per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, all'indirizzo PEC mariagraziagiglio@pec.it;*

*della Dott.ssa **Lipari Nicoletta** (C.F. LPRNLT77M63G273N), nata il 23/08/1977, collocata alla posizione n. 392 della graduatoria dei candidati vincitori del concorso, per il codice GIURI e per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, all'indirizzo PEC nicolettalipari@pecavvpa.it;*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso di assegnazione delle sedi, pubblicato il 9 febbraio u.s. sul sito web del Ministero della Giustizia, e del relativo elenco di convocazioni per il Distretto della Corte D'Appello di Palermo, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta inclusa;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, in quanto risultante idonea non vincitrice;
- della graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale idonea non vincitrice alla posizione n. 515 (codice concorso GIURI) per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria dei candidati idonei e vincitori da parte ricorrente, per il codice di interesse, pari a 27,125, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in possesso della ricorrente alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti, nonostante la medesima durata;
- del punteggio numerico, pari a 5, assegnato a parte ricorrente per i titoli in suo possesso, viziato dalla mancata attribuzione di due punti ulteriori poiché non assimilata a quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- per quanto di interesse, dell'art. 6, comma 2, lett. i, del bando di concorso, nella misura in cui ha determinato un plusvalore per la laurea specialistica, naturale proseguimento della triennale, a dispetto delle lauree Magistrali a Ciclo Unico, con conseguente mancato riconoscimento di 2 punti ulteriori in favore della ricorrente che è in possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- delli verbali con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla diversa attribuzione del punteggio a seconda del conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico o di una specialistica (3+2);

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente la rettifica in aumento del punteggio per titoli riportato, in considerazione della laurea in suo possesso, con conseguente relativa inclusione nel novero dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia» (codice concorso GIURI), relativa al Distretto della Corte d'Appello di Palermo, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice PA);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione quale vincitrice nella graduatoria finale di merito per il Distretto della Corte di Appello di Palermo e assegnazione nella sede lavorativa spettante.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 6 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62, la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

ii) *valutazione dei titoli.*

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento dell'unica prova scritta, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «**il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)**» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, «a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): i. (...) xv. da 92 a 95, punti 1,00; (...) Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati». Lo stesso comma ha, poi, disposto l'assegnazione, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, di **ulteriori 2,00 punti per il possesso di: «diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale** indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» (cfr. **art. 6**, «Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta»).

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale, l'odierna ricorrente ha appurato di aver proficuamente superato la prova scritta, ottenendo un punteggio **pari a 22,125/30**.

In vero, il **14 gennaio u.s.**, sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori, per ciascun distretto, contestualmente all'avviso di apertura di una finestra temporale (dal 20 al 28 gennaio p.v.) entro la quale i candidati risultati vincitori hanno indicato la sede di preferenza.

A questo punto, la Dott.ssa Sorci ha appurato di aver conseguito **27,125 punti complessivi**, ripartiti rispettivamente in:

22,125 punti per la prova scritta;

5 punti per i titoli in suo possesso (cfr. Titoli, in atti).

Apprendendo di essere stata collocata, quale idonea non vincitrice, nella posizione n. 515, non ha potuto accedere alla scelta delle sedi disponibili.

4. – Il 9 febbraio u.s. è stato pubblicato un avviso sul sito web del Ministero della Giustizia recante l'assegnazione delle sedi di destinazione dei vincitori e il relativo calendario di convocazione per ogni distretto per la firma del contratto di lavoro.

L'odierna ricorrente, in conseguenza dell'erroneo punteggio attribuitole, non è stata assegnata ad alcun ufficio giudiziario.

5. – Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **due punti ulteriori per il titolo di laurea, magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) in suo possesso, dichiarata in domanda come titolo di accesso.**

Titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

Data di conseguimento:

09 marzo 2017

Luogo di conseguimento:

Università degli Studi di Palermo, Palermo

Voto conseguito:

93/110

Pertanto, le sono stati attribuiti **soli 5 punti** per titoli, di cui: **1 punto** per il voto di laurea conseguito; **1** ulteriore punto per aver conseguito la laurea nel 2017, quindi entro 7 anni dal termine ultimo di presentazione della domanda; **3 punti** per aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense in data 14/11/2019, come riportato dall'art. 6 della lex specialis.

Tuttavia, si è evidentemente creato un netto corto-circuito nell'assegnazione dei punteggi per titoli di laurea tra i candidati idonei, in possesso della laurea specialistica, intesa come naturale proseguimento della triennale, e coloro i quali, come la ricorrente, sono in possesso della laurea magistrale a ciclo unico, **seppur equivalenti per durata e valore, sebbene il titolo dalla stessa dichiarato sia superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso (rappresentato dalla laurea triennale).**

6. – Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6, COMMA 2, LETT. I DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2009 (G.U. 7 OTTOBRE 2009 N. 233) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso de quo per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

*Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **due punti ulteriori** per il titolo di studio in suo possesso.*

*Procedendo con ordine, l'art. 2 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Requisiti per l'ammissione", richiede, **alternativamente**, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale e per il profilo d'interesse, il possesso della laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, della laurea magistrale LMG/01, della laurea specialistica (LS 22/S o 102/S) ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza.*

*In particolare, l'art. 6, comma 2, lett. i), della lex specialis, ha stabilito il riconoscimento di un punteggio proporzionale al voto di laurea ottenuto dai candidati e di **due ulteriori punti per «i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00»**.*

La disposizione sopra riportata, nella sua formulazione, è stata erroneamente applicata in capo alla ricorrente. Infatti, la lex specialis ha consentito l'attribuzione di ben 2 punti a quei concorrenti che, appartenendo al cd. "vecchio ordinamento", ossia a quello disciplinato dal DM 509/1999, hanno conseguito il titolo accademico mediante la formula "3+2" (laurea triennale, seguita da due anni di specialistica al fine di conseguire il titolo magistrale).

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione sembrerebbe considerare i due anni di laurea specialistica alla stregua di un "eventuale ulteriore titolo universitario" e non già come naturale prosieguo del corso di studi triennale, quale invece è.

Eppure, se ad una prima lettura tale disposizione sembrerebbe attribuire meritocraticamente un punteggio maggiore (due punti!) a chi abbia conseguito più titoli accademici validamente spendibili ai fini della procedura concorsuale considerata, a farne le spese è stata l'odierna ricorrente.

La stessa, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato il possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Palermo nel 2017.

Titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

Data di conseguimento:

09 marzo 2017

Luogo di conseguimento:

Università degli Studi di Palermo, Palermo

Voto conseguito:

93/110

*Sorprendentemente, sulla base dell'art. 6, comma 2, lett. i, l'Amministrazione ha assegnato due punti a quanti abbiano conseguito il proprio titolo mediante la modalità cd. "3+2" (triennale e specialistica), rispetto a quanti, come la ricorrente, abbiano conseguito una laurea magistrale "a ciclo unico" (con il DM 270/2004, infatti, la laurea in Giurisprudenza è tornata a "ciclo unico"), **pur trattandosi del medesimo titolo accademico e di piani studio del tutto sovrapponibili!***

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo non dovesse esser oggetto di valutazione anche come "titolo ulteriore" ai sensi della lettera b) dell'art. 6 del Bando.

*Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera **distinta** (ma concorrente e non alternativa) il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso ed il possesso di un titolo che rispetto a quest'ultimo costituisca un *quid pluris*.*

*A riprova di quanto finora affermato, è possibile citare il **Decreto Interministeriale approvato il 9 luglio 2009, sulla base dell'accordo tra l'allora MIUR e la stessa Pubblica Amministrazione, resosi necessario per garantire le "Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"**.*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Con il Decreto in questione, appunto, è stata sancita l'equiparazione dei titoli accademici riportati nella tabella allegata al Decreto stesso, fra i quali i vari ordinamenti facenti capo al corso di laurea in Giurisprudenza.

Per completezza espositiva e a riprova di quanto affermato, si riporta l'estratto della tabella che riguarda il titolo di laurea in Giurisprudenza, qui preso in considerazione:

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire i due punti in più a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico risulta gravemente iniqua, dato che attribuisce un immeritato vantaggio, non basato su alcun criterio meritocratico, fondato soltanto sulla diversa modalità di gestione del medesimo corso di laurea nell'arco di svariati anni e dell'avvicinarsi degli ordinamenti accademici.

L'agere amministrativo non solo si pone in contrasto con il Decreto summenzionato, ma anche con l'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 80/2021, il quale sancisce che «(...) i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

- votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso (...)
- ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (...) ».

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando debba essere letto ed interpretato nel senso che, con l'art. 6, sia stato previsto, alla lettera **a)**, un punteggio fisso per il titolo di accesso, parametrato in base al voto conseguito; ed un punteggio ulteriore, **lettera b)**, per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore a quello previsto come base per l'accesso.

*In sintesi, è del tutto logico che il possesso della **Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza** (di durata "quinquennale", equipollente al Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione sia del punteggio, sulla base del voto, previsto dalla lettera a); sia del punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello base per l'accesso, previsto dalla successiva lettera b) -i.*

*A confermare le illustrate considerazioni è l'art. 2 del bando, che richiama quale requisito di ammissione la laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, con un riferimento a sè stante e in un rigo a parte rispetto agli ulteriori titoli, proprio perchè **la stessa non può essere intesa come titolo ulteriore, bensì superiore.***

laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di:
laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente il punteggio sulla base del voto di laurea, raddoppiato poiché ha conseguito il titolo negli ultimi sette anni e, senza nessuna logica, dell'abilitazione all'esercizio della professione (che si può conseguire SOLO al termine di un corso di laurea superiore alla triennale)!!!!

*Senza considerare i controlli a campione che parte resistente è tenuta ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato utilmente collocato in graduatoria. Se parte ricorrente avesse inserito la laurea a ciclo unico alla voce "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano **il proseguimento della laurea Triennale** indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso", sarebbe incorsa in una dichiarazione mendace e nella esclusione dalla selezione.*

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso con sentenza del 3 marzo u.s. sulla medesima questione facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’irlogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 2520/2022).

A confermare quanto sopra esposto Codesto Ecc.mo Tribunale, che in un caso analogo, infatti, ha ritenuto che una volta «stabilita l’equipollenza con la laurea del vecchio ordinamento a ciclo unico vantata dall’omississ-, il ricorrente è quindi risultato sostanzialmente discriminato rispetto ai colleghi titolari di un diploma articolato su due livelli ex DD.MM. 509/1999 e 270/2004, ed in particolare rispetto a quelli in possesso di una laurea specialistica/magistrale che, per la sola diversa struttura dei cicli di studio, possono presentare come titolo di accesso la propedeutica laurea triennale, ottenendo il punteggio aggiuntivo con quella di secondo livello. Ne consegue l’illogicità e l’irragionevolezza del divieto di valutazione della laurea cd. vecchio ordinamento tra i titoli aggiuntivi in quanto discriminatoria rispetto ai partecipanti in possesso di diplomi di laurea equipollenti ma sostanzialmente favoriti dalla lex specialis di concorso. Ne consegue l’illegittimità delle disposizioni del bando nella parte in cui non consentono al ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo la laurea del vecchio ordinamento» (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza, Sent. n. 6547/2021).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III. SULL’INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L’odierna ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo.

Dunque, visto l’attuale posizionamento della ricorrente, dovuto a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie (**posizione n. 515**), la stessa è, **ad oggi, lesa dall’attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27,125, inferiore a quello spettante (29,125: 27,125 punti complessivi già attribuiti + 2 ulteriori punti per l’equiparazione del titolo in possesso**

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

dell'odierna ricorrente ad una laurea 3+2), viziato dall'errato computo del titolo di laurea, il che ha determinato una lesione che le è valsa l'omessa collocazione nella graduatoria dei vincitori. Viceversa, qualora le venisse riconosciuto il punteggio di 29,125, in virtù dei due punti ulteriori per la laurea conseguita e dichiarata, la stessa risulterebbe collocata alla posizione n. 371 nella graduatoria dei vincitori, con un punteggio complessivo superiore a quello ottenuto dalla seguente candidata, la Dott.ssa Giglio, meno giovane della ricorrente, della quale sono state individuate le generalità per le vie brevi:

Lentini	Giovanni	29,075	24,375	4,7	371	25/03/1991				GIURI
MANCUSO	ROSANNA	29,05	24,75	4,3	372	01/08/1974			Si	GIURI
Giglio	Mariagrazia	29,025	22,125	6,9	373	31/05/1986				GIURI

Per gli effetti sarebbe stata assegnata all'ufficio giudiziario legittimamente spettante.

Nelle more, sono state richieste le generalità del Dott. Lentini Giovanni ed è stato notificato il presente ricorso all'ultima candidata presente, in posizione n. 392, nella graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, codice GIURI:

MEGNA	ROSSELLA	28,875	22,875	6	391	05/05/1983				GIURI
Lipari	Nicoletta	28,875	22,875	6	392	23/08/1977				GIURI

Considerando dunque che le convocazioni sono terminate, la tutela cautelare si rende necessaria per consentire all'odierna ricorrente l'immissione in servizio presso una delle sedi del Distretto di interesse.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli **ulteriori 2 punti** per il titolo di laurea in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori, con conseguente assegnazione della sede cui ha diritto.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 515° posizione nella graduatoria di merito, non essendo ricompresa nel novero dei vincitori e conseguentemente non essendole assegnata alcuna sede lavorativa, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

Straordinariamente, si è in presenza di una prova unica: si sono svolte, da giorno 21 febbraio fino al 25 febbraio u.s., le convocazioni dei vincitori per la firma dei contratti di lavoro.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, **evitando ulteriori oneri ed aggravii**.

La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa nel novero dei candidati vincitori, e per gli effetti di essere assegnata all'ufficio giudiziario legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole per il titolo di laurea in suo possesso, **la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.**

Vale la pena evidenziare che a corroborare le esigenze dell'odierna ricorrente in merito al riconoscimento di due punti ulteriori, Codesto Ecc.mo TAR ha recentemente statuito che «Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale» (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021) e ha ritenuto di **accogliere «la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende[re] l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera[re] la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato»**(TAR Lazio - Roma, sez. IV, Ord. Cau. n. 1739 del **14 febbraio 2022**; da ultimo, Ord. cau. n. 1586 dell'**11 marzo 2022**).

Da quanto esposto risulta chiaro che alla ricorrente spettino gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale **in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso. Nè si poteva richiedere alla stessa di inserirla quale "titolo ulteriore" quale proseguimento della triennale, non essendolo (trattandosi di laurea a ciclo unico!), a pena peraltro di dichiarazioni mendaci.**

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata: rischierebbe infatti di rimanere, del tutto irragionevolmente, idonea non vincitrice.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandoli per le vie brevi.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

*In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea assegnato a parte ricorrente (+ 2 punti per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso), dichiarata in domanda nell'apposita sezione, con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria dei candidati idonei e vincitori (29,125, anziché 27,125) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori e conseguentemente essere assegnata alla sede lavorativa spettante;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Si rappresenta, ai fini della pratica forense, che, alla stesura del presente atto hanno collaborato i praticanti avvocati:

il Dott. Carmelo Bellardita, iscritto nell'albo dei Praticanti avvocati di Palermo dal 6 maggio 2021, Tessera n. 9601 – Iscrizione n. 18623;

la Dott.ssa Sharon Alison Ferro, iscritta all'albo dei praticanti avvocati di Palermo dal 28 ottobre 2021, Tessera n. 9715 - Iscrizione n. 18735.

Palermo - Roma, 14 marzo 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno"

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 2644/2022, pubblicata lo scorso 21 aprile, si precisa che *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2901/22) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 21 aprile 2022, n. 2644, *sub* r.g. 2901/2021. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) **pubblicare** sul proprio sito internet il **testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di ordinanza;
- ii) **non dovrà rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- iii) **dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.**

Palermo-Roma, 26 aprile 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824